



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLITICHE PER LO SPORT
Palazzo CEDIR – Torre IV – Piano 1° - Via S. Anna 2° Tronco
Tel. 0965/3622150 – Fax 0965/3622151

(Allegato 4 al bando di gara)

**GARA A PROCEDURA APERTA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
POLIENNALE DELL’USO E GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI CATONA E CONCESSA**

SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE POLIENNALE DEI CAMPI DI CALCIO DI
CATONA E CONCESSA**

Il (giorno, mese, anno), in Reggio Calabria, presso la sede del Settore Politiche per lo sport, Palazzo
CEDIR, Torre IV, Piano 1°,

TRA

Il Comune di Reggio Calabria, in persona del Dirigente del Settore Politiche per lo sport pro-tempore
(nome e cognome), domiciliato per la carica presso la casa comunale (codice fiscale);

E

La società/associazione/federazione/ente “.....in persona del legale rappresentante pro-
tempore, (nome e cognome), domiciliato presso la sede sociale inalla via (codice
fiscale).

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Politiche per lo sport del Comune di Reggio Calabria
n. _____ del _____, è stata approvata la procedura di gara ed è stato disposto l’affidamento
in concessione, alla società/associazione/federazione/ente aggiudicataria “.....”, dei campi di
calcio Catona e Concessa denominati “Impianti”, alle condizioni stabilite nello schema di convenzione
approvato con la determinazione del medesimo Dirigente n. ____ del _____;

- che il Comune di Reggio Calabria e la società/associazione/federazione/ente “.....” in appresso
denominati rispettivamente “Comune” e “Concessionario”, sono oggi addiventati alla collaborazione di



stipulare la convenzione avente ad oggetto la concessione in questione, in conformità allo schema come sopra approvato.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

-Art. 1-

Oggetto della convenzione

1. Il "Comune" concede al "Concessionario", che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi, alle condizioni stabilite nella presente convenzione stabilite nella presente convenzione, per la conduzione della strutture sportive esistenti e per l'organizzazione diretta o attraverso terzi e lo svolgimento di manifestazioni sportive e di manifestazioni e spettacoli di carattere extrasportivi o ricreativo, quest'ultime da effettuarsi compatibilmente con l'utilizzo degli impianti per lo scopo prioritario dello sport è stato destinato.

2. GLI Impianti Sportivi oggetto della presente convenzione sono' illustrati graficamente nella mappa allegata sub "A", in cui è delimitato anche il relativo perimetro.

-Art. 2-

Durata della convenzione

1. La durata della concessione è stabilita in nove anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. La concessione può essere prorogata, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, con provvedimento del competente organo comunale su richiesta espressa del "Concessionario" formulata con racc. r.r., almeno sei (6) mesi prima della scadenza, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed ai medesimi patti della presente convenzione, salvo quelle diverse condizioni che le parti dovessero concordare con riguardo agli aspetti non più rispondenti ai rispettivi interessi.

3. La richiesta di proroga della concessione di cui al precedente comma è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Comune, il quale valuterà la sussistenza dell'opportunità e convenienza amministrativa ed economica all'estensione del periodo di concessione, avendo riguardo al risultato della gestione pregressa e/o all'eventuale proposta (formulata anche in sede di gara) di realizzazione di progetti di miglioramento della struttura, interamente a carico del concessionario, assistiti da dimostrate promesse di finanziamento da parte di istituti di credito.

4. E' condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione la buona gestione e conduzione degli impianti, senza che si determini pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale.

-Art. 3-

Diritti d'immagine

1. Il "Concessionario" è titolare di tutti i diritti d'immagine, nessuno e conseguenti allo svolgimento di ogni tipo di manifestazione che si svolgerà all'interno degli impianti quali: diritti



televisivi, radiofonici, ecc. L'esercizio di tali diritti spetta esclusivamente al Concessionario, che li gestirà e sfrutterà direttamente o tramite terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Quanto ai diritti pubblicitari, la gestione degli spazi pubblicitari nell'impianti in occasione di manifestazioni, sportive e non, da effettuarsi all'interno dello stesso, è attribuita al "Concessionario" che la affiderà nel rispetto della vigente normativa.

3. Il "Concessionario", anche qualora le manifestazioni di cui al precedente comma siano organizzate a mezzo di terzi, corrisponderà al "Comune" una percentuale pari al 5% (tale valore potrà variare a seguito della eventuale maggior offerta presentata in sede di gara) degli introiti netti derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari, escluso ogni tipo di imposizione, tassa o tributo a chiunque dovuto.

-Art. 4-

Gestione degli spazi e dei locali all'interno degli impianti

1. La concessione comprende, in favore del "Concessionario", la gestione di tutti gli spazi e locali esistenti all'interno degli Impianti Sportivi, nonché lo svolgimento, in proprio o a mezzo di terzi, della somministrazione e vendita di alimenti, bevande ed altri generi di conforto esclusivamente nei punti di ristoro richiesti ed autorizzati all'interno della struttura secondo le modalità di cui appresso.

2. La gestione degli spazi e locali di cui al precedente comma, come pure la gestione dei suddetti punti ristoro, qualora si intenda affidarla a terzi, dovrà essere effettuata dallo stesso concessionario con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Il Concessionario, per l'attivazione e gestione dei punti ristoro di cui ai commi precedenti, dovrà presentare apposita e preventiva richiesta di autorizzazione, corredata dalla idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge, al Comune, il quale è tenuto a rilasciarla, entro i termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi comunali, a condizione della verifica della sussistenza dei predetti requisiti e subordinatamente al parere favorevole e/o al nullaosta dello stesso ente e delle altre competenti autorità, anche in sede di progettazione, sotto il profilo urbanistico, edilizio e commerciale.

-Art. 5-

Allestimento punti commerciali

1. Il "Concessionario" ha la facoltà di attivare presso l'impianti in proprio o a mezzo di terzi, scelti dal concessionario con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia, dei punti commerciali per la vendita di prodotti attinenti prevalentemente l'attività sportiva, in conformità alle vigenti norme che disciplinano l'esercizio delle suddette attività commerciali.

2. Si applicano le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

3. I punti vendita di cui al 1° comma dovranno essere allestiti preferibilmente con strutture leggere di facile e pronta rimovibilità, in modo da non alterare né modificare gli spazi di pertinenza del complesso sportivi ed in modo tale da non pregiudicare l'agibilità della struttura. In ogni caso, dovrà essere conseguito preventivamente il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o di altro competente organo. Qualora la gestione dei suddetti punti commerciali venga affidata a terzi, il "Concessionario" dovrà concedere l'utilizzo dei suddetti spazi all'interno all'impianti nella misura strettamente necessaria per il loro allestimento che dovrà avvenire in conformità con le suddette modalità.



4. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere, per l'attività commerciale di cui al presente articolo, nonché per quella di cui all'articolo precedente, contabilità separata da quella istituzionale e presenta all'Amministrazione comunale, entro il termine del mese di settembre di ogni anno, una nota integrativa al rendiconto economico finanziario di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), nella quale sono evidenziate le spese e le entrate distinte per ciascuna struttura, sportiva e commerciale, presente all'interno del Impianti oggetto della presente convenzione.

-Art. 6-

Budget annuo da corrispondere al Concessionario e compartecipazioni del Comune. Canone concessorio

1. Per la gestione dell'impianti il Comune corrisponderà al Concessionario un budget annuo determinato dall'attuale costo d'impianti desunto dallo schema allegato alla presente convenzione, decurtato di una percentuale pari al (valore risultante dall'offerta di gara) tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, delle entrate derivanti dalla contribuzione tariffaria dell'utenza e dei proventi delle attività di cui agli artt. 3, 4 e 5, nonché della effettiva capacità di reddito delle predette attività. Il costo di impianti è determinato sulla base delle spese da sostenere per le voci di seguito indicate:

- a) utenze;
- b) consumi;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- d) personale

2. Il budget d'impianti per il primo anno di gestione è commisurato al periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la conclusione dell'esercizio finanziario solare.

3. Dopo il primo anno di gestione, il budget d'impianti è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilità dei valori sui quali è stato formato. Lo stesso budget potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l'aumento o la diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o la diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento della disponibilità di locali ed attrezzature lasciati alla gestione del Concessionario.

4. Il Concessionario, verificatesi e dimostrate una delle circostanze esemplificate al comma precedente, può chiedere la rivalutazione del budget, da sottoporre a verifica e valutazione da parte del competente organo comunale.

5. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti, extra budget, contributi per spese finalizzate ad eventi straordinari.

6. Il budget di cui al 1° comma sarà corrisposto dal Comune in due rate semestrali, di cui la prima entro il 31 gennaio di ogni anno e la seconda entro il successivo 31 luglio. Per il primo anno, il budget sarà corrisposto in unica soluzione se la durata residua dell'anno è inferiore al semestre. Dopo il primo anno di gestione, la rata di gennaio sarà erogata solo a seguito dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3 e nella misura da esse scaturenti.

7. In caso di ritardo di oltre un mese nel versamento del budget di cui ai commi precedenti cominciano a decorrere gli interessi moratori nella misura del tasso legale al tempo vigente da corrispondere, unitamente al pagamento della sorte capitale, al "Concessionario". Il ritardo protrattosi per più di 120 giorni legittima il "Concessionario" ad avere per risolto di diritto l'importo dovuto per effetto della



semplice comunicazione al domicilio del "Comune" a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito.

8 (eventuale in caso di offerta in sede di gara di un canone) Per l'uso degli impianti il "Concessionario" corrisponderà al "Comune", per tutta la durata della convenzione un canone annuo pari a €.

Il canone verrà corrisposto anticipatamente in due soluzioni, di cui la prima entro il 31 di ogni mese di maggio e la seconda entro il 30 di ogni mese di novembre. Il canone verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, applicando analogicamente l'art 32 della legge 392/1978 e successive modificazioni. La 1^a rata di €. per il periodo dal al - sarà corrisposta entro il .

9. Nel caso in cui il "Concessionario" organizzi, anche a mezzo di terzi, manifestazioni e spettacoli di carattere extrasportivi o ricreativo, dovrà corrispondere al "Comune" (le seguenti percentuali possono variare a seguito della maggior offerta presentata in sede di gara):

- il quattro per cento (4%) sull'incasso netto relativo alla vendita dei biglietti di ingresso e degli eventuali abbonamenti, escluso ogni tipo di imposizione, tassa o tributo a chiunque dovuto;
- il tre per cento (3%) sugli introiti ottenuti dalla gestione a mezzo di terzi di aree degli impianti per l'allestimento di punti di ristoro e commerciali;
- €. 2,60 per ogni metro quadro utilizzato dal "Concessionario" in occasione dell'attivazione e gestione in proprio di punti di ristoro e commerciali.

10. Le somme dovute ai sensi del comma precedente, saranno determinate sulla base della documentazione fiscale della SIAE (o comunque sulla base della documentazione contabile ufficiale del "Concessionario"). Tale documentazione dovrà essere esibita al Comune entro 5 giorni dal termine della manifestazione ed il corrispettivo sarà pagato, salvo la compensazione di cui al comma seguente, nei successivi 5 giorni ossia entro il decimo giorno dalla conclusione della manifestazione.

11. Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti potranno essere portate in deduzione e compensazione dall'eventuale budget di cui al 1° comma oppure in caso di canone concessorio in aumento dello stesso.

-Art. 7-

Responsabilità

1. Il "Comune" mette a disposizione del "Concessionario" gli Impianti Sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.

2. Il "Concessionario" riconosce e si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni che saranno stabilite nel certificato di agibilità delle strutture e le altre prescritte dai competenti organi di controllo. Condizione essenziale della concessione è che ogni attività e/o opera eseguita dal "Concessionario" non pregiudichi l'agibilità conseguita.

3. La consegna degli impianti verrà effettuata dopo la stipula della presente convenzione, sulla base della redazione di un verbale di consegna, attestante lo stato di consistenza degli immobili.

4. Il "Concessionario" si obbliga ad usare gli impianti sportivi e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare allo stesso danni di qualsiasi genere. Riconosce e si obbliga, altresì, di esonerare il "Comune" da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare a beni mobili ed immobili di proprietà comunale, nonché a terzi ed a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto forma oggetto della presente concessione. Il "Concessionario" dovrà inoltre, manlevare il "Comune" da ogni azione, pretesa o richiesta che possa comunque essere avanzata in relazione a tutto quanto forma oggetto della concessione.



5. Il "Concessionario" è, inoltre, obbligato a risarcire il "Comune" per qualsiasi danno e deterioramento occorso agli impianti, locali ed attrezzature, dotazioni ed accessori in occasione dell'utilizzazione dell'impianti da parte dello stesso o dei terzi di cui all'art.1.

6. Il "Concessionario" dovrà provvedere immediatamente a proprie spese, a semplice richiesta del "Comune", al ripristino o, se del caso, alla sostituzione di quanto risulti danneggiato o deteriorato, salvo il ristoro di ulteriori danni ed escluso per il "Concessionario" qualsiasi rimborso o altra indennità, sotto pena di risoluzione della concessione stessa.

7. Le responsabilità di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono condizionate alla circostanza che i fatti dannosi siano imputabili alla gestione dell'impianti da parte del "Concessionario" e non dipendano da fattori esterni, quali le calamità naturali.

-Art. 8-

Uso della struttura ad opera dell'Amministrazione Concedente

1. Il Comune di Reggio Calabria oltre a procedere annualmente alla assegnazione delle ore riservate alle scuole ed associazioni/federazioni, si riserva l'utilizzo dell'impianti nella misura massima di dieci (10) giorni per ogni anno solare per l'organizzazione di manifestazioni proprie o di terzi, senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle manifestazioni e attività già programmate dal Concessionario e compatibilmente con l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dello stesso Concessionario.

2. Per le manifestazioni non sportive, il "Comune" potrà utilizzare gli impianti, adottando tutte le cautele, garanzie e precauzioni necessarie, in accordo con il "Concessionario".

3. Le giornate di utilizzazione degli impianti, entro il limite di cui al 1° comma, dovranno essere indicate in un calendario da presentare al "Concessionario" entro il mese di novembre di ogni anno, o in mancanza, dovranno essere comunicate allo stesso concessionario entro venti giorni prima della manifestazione. Qualora non vengano segnalate dal "Concessionario" eventuali circostanze ostative entro i tre giorni successivi alla ricezione del calendario o delle comunicazioni, le utilizzazioni s'intendono assentite.

4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi precedenti, il "Concessionario" si obbliga a mettere a disposizione del "Comune" il personale normalmente utilizzato dallo stesso concessionario al fine di garantire il regolare ingresso, nonché il personale addetto alla conduzione di tutti gli impianti presenti nell'impianti sportivi.

5. I soggetti già titolari di servizi e di concessioni di qualsiasi genere e tipologia all'interno dell'impianti, avranno prelazione con l'organizzatore per il mantenimento delle loro posizioni, a parità di condizioni con terzi aspiranti per utilizzare gli stessi servizi, in occasione delle manifestazioni richieste o organizzate dal Comune, alle condizioni proposte da quest'ultimo.

6. Prima di ogni utilizzo degli impianti i competenti organi del "Comune" procederanno, insieme a soggetti incaricati dal "Concessionario", alla redazione di un apposito verbale da cui risulterà lo stato di consistenza degli impianti. Al termine dell'utilizzazione dovrà provvedersi alla riconsegna degli impianti previa redazione, alla presenza di soggetti incaricati dalla società concessionaria, di un apposito verbale che servirà a verificare lo stato dei beni utilizzati e ad accertare gli eventuali danni prodottisi durante la manifestazione che il "Comune" sarà tenuto a risarcire.



7. Durante il tempo di consegna e fino alla riconsegna, il "Comune" rimane responsabile delle strutture che dovrà conservare e custodire. Il "Comune" rimane altresì responsabile in solido con eventuali terzi organizzatori di manifestazioni o eventi senza poter nulla opporre al "Concessionario".

8. Per tutta la durata della convenzione, al "Comune" è riservata senza alcun onere la facoltà di allestire negli impianti spazi destinati ad attività di promozione e sviluppo della Città, nonché alla comunicazione pubblica, compatibilmente con gli accordi commerciali eventualmente già assunti dal "Concessionario".

9. Gli spazi pubblicitari eventualmente presenti nella struttura potranno essere disattivati, oscurati o eliminati per la durata della manifestazione a cura e spese del Comune o di chi per esso e saranno riattivati prima della riconsegna.

-Art. 9 -

Obblighi del concessionario inerenti alla gestione

1. Il "Concessionario" si obbliga ad eseguire direttamente, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a) custodia e conservazione delle strutture;
- b) conservazione, cura e manutenzione degli impianti, secondo la disciplina degli artt. 10, 11 e 12 seguenti;
- c) pulizia dell'intero impianti sportivi;
- d) attivazione delle utenze e pagamento delle spese per i consumi di energia elettrica, combustibili acqua e materiale vario, e comunque tutto il necessario alla normale attività dell'impianti;
- e) assunzione e pagamento delle spese del personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario e lo stesso personale, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile.

2. Il "Concessionario", con riguardo alla lett. e) del comma precedente, si obbliga ad impiegare nella gestione degli impianti, come da progetto presentato in sede di gara, n. ____ (indicare il numero scaturente dal progetto) unità di personale qualificato.

Il mancato rispetto del suddetto obbligo occupazionale costituisce condizione risolutiva della presente convenzione.

3. Il "Concessionario" si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il "Concessionario" si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



5. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dovrà nominare un Direttore degli Impianti, che avrà il compito di essere il responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi stabiliti nella presente convenzione e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario. Il compito del Responsabile degli Impianti sarà altresì quello di supervisionare e coordinare le attività degli impianti e di monitorare l'andamento della gestione nell'arco del periodo di validità della stessa. Dovrà, inoltre, essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto dei migliori standard di gestione, cura e manutenzione degli impianti e delle aree dei Impianti. Contestualmente alla stipula della presente convenzione, il Concessionario dovrà comunicare al Comune le sue generalità unitamente ai recapiti telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica.

6. il concessionario si impegna a presentare dopo la stipula della presente convenzione un piano annuale di controllo interno e valutazione delle prestazioni e loro qualità'.

-Art. 10-

Manutenzione dell'immobili

1. L'uso degli impianti è effettuato dal "Concessionario" a sue spese ed a proprio totale rischio.
2. Il "Concessionario" si obbliga ad eseguire, a proprie spese e cura, gli interventi e le opere per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. Nelle spese sono compresi i pagamenti di tutte le utenze dei consumi (energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua, ecc.), nonché le tasse che sono interamente a carico del "Concessionario".
3. Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria sono disciplinate dalla presente convenzione secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
4. Il "Concessionario" s'impegna a redigere un programma annuale (intendendosi per tale l'anno solare) delle suddette manutenzioni ordinarie e straordinarie ed a presentarlo al Comune, entro il termine del mese di settembre di ogni anno, per le necessarie approvazioni e/o autorizzazioni e la successiva esecuzione a cura e spese del concessionario. Per il primo anno di gestione il programma dovrà essere presentato entro due mesi dalla data di consegna della struttura e dovrà comprendere la relazione dei lavori programmati fino al termine del primo anno di gestione e per il secondo anno.
5. Qualora non intervengano eventuali comunicazioni negative da parte del "Comune" entro i dieci giorni successivi alla ricezione del suddetto programma manutentivo, le approvazioni e/o autorizzazioni di cui al comma precedente s'intendono tacitamente rilasciate.
6. Il "Concessionario" s'impegna inoltre a redigere e presentare al Comune la relazione consuntiva di cui all'art. 16 relativa alla manutenzione effettuata nell'anno precedente.

-Art. 11-

Manutenzione ordinaria

1. Il "Concessionario" si obbliga ad eseguire, a proprie spese e cura, gli interventi e le opere per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, fra le quali rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- a) manutenzione ordinaria delle strutture murarie degli impianti, comprendente riparazioni e sostituzioni saltuarie indipendentemente dall'uso normale degli impianti sportivi;
- b) manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione esterno;
- c) manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (anche di futura realizzazione) quali: impianti elettrico, impianti di illuminazione interna, impianti di citofonia e di comunicazione interna, impianti di televisione, impianti di diffusione sonora, impianti telefonico interno, impianti di illuminazione d'emergenza, impianti antincendio;
- d) manutenzione dell'impianti idrico-fognante;
- e) manutenzione di elevatori e montacarichi;
- f) manutenzione degli impianti di pressurizzazione acque (autoclavi e pompe);
- g) manutenzione dell'impianti di condizionamento e di riscaldamento;
- h) manutenzione dell'impianti di diffusione sonora all'interno dell'impianti;
- i) manutenzione dei tabelloni elettronici e di tutte le altre apparecchiature segnapunti;
- j) sostituzione di organi illuminanti esauriti o difettati e di ogni altra apparecchiatura difettata per usura o per altro problema di funzionamento;
- k) pulizia delle aree interne ed esterne agli impianti;
- l) servizio di giardinaggio, con cura e manutenzione delle aree verdi attrezzate all'interno del perimetro della struttura.
- m) riparazione e rifacimento di parti intonaci interni;
- n) tinteggiature interne;
- o) riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- p) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- q) riparazioni e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- r) riparazioni e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- s) verifica e verniciatura periodica dei pali di ferro, dei cancelli, della recinzione e di tutte le opere in ferro presenti nelle strutture del Impianti;
- t) riparazione e mantenimento del campo da gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
- u) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili, del campo da gioco (reti, porte, ecc.);
- v) manutenzione del manto erboso, effettuando tutti gli interventi necessari per la sua migliore cura.

2. Il Concessionario si obbliga a mantenere, in ogni caso, gli impianti in stato di perfetta efficienza e conservazione, così da poterlo consegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 12-

Manutenzione straordinaria

1. Sono posti a carico del Comune, in via esclusiva e tassativa, non suscettibile di ampliamento, i seguenti interventi manutentivi degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, aventi carattere straordinario ed imprevedibile ed il cui costo stimato, in ragione annua, sia superiore ad € 100.000,00, (euro centomila), oltre IVA (tale valore potrà variare a seguito della eventuale maggior offerta presentata in sede di gara):

a) rifacimento o ristrutturazione necessari per carenze strutturali e per adeguamento a nuove normative, non dipendenti da incuria o dal semplice uso; b) rifacimento e ristrutturazione delle canalizzazioni idriche e fognarie necessari per carenze strutturali e per adeguamento a nuove normative, non dipendenti da incuria o dal semplice uso.

2. Tutti gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria facenti parte del programma di manutenzione di cui all'art. 10, comma 4, e in ogni caso quelli aventi carattere di imprevedibilità sono a carico del "Concessionario". E' altresì posta a carico del Concessionario la franchigia per gli altri



interventi di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, aventi carattere straordinario ed imprevedibile, entro il costo stimato, in ragione annua, non superiore ad €. 100.000,00 (euro centomila), oltre IVA (tale valore potrà variare a seguito della eventuale maggior offerta presentata in sede di gara).

3. Il "Concessionario" potrà eseguire a propria cura e spese, nell'ambito e con le modalità del programma manutentivo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia e sicurezza, tutti gli interventi necessari all'adeguamento della recinzione ed alla sistemazione degli accessi degli Impianti sportivi, per garantire, in ossequio ai regolamenti federali ed alla predetta normativa, la migliore fruibilità della struttura da parte del pubblico.

4. Eventuali migliorie apportate alla struttura dal Concessionario nel corso della presente convenzione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

5. Alla scadenza della convenzione, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario resteranno acquisite al Comune senza obbligo di compenso o indennizzo alcuno, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 cod. civ., fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessione in pristino dell'immobili per le opere non preventivamente autorizzate.

7. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del concessionario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comune rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione della convenzione, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comune.

-Art. 13-

Obblighi particolari a carico della Associazione

1. Il Concessionario riconosce e si obbliga a consentire l'uso degli impianti indiscriminatamente a tutte le categorie di cittadini, nonché alle Società Sportive, regolarmente iscritte negli elenchi dell'Albo del Comune e del Registro delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 20 della Legge 27.12.2002, n. 289, una volta che detti elenchi saranno istituiti.

2. Il Concessionario si impegna a realizzare, nella conduzione degli impianti stessi, programmi concordati con il Comune e finalizzati alla promozione dell'attività sportiva ed alla diffusione dello sport, nonché a rispettare le condizioni particolari di cui ai seguenti commi.

3. In linea di massima, l'uso degli Impianti deve avvenire secondo le seguenti fasce orarie dei giorni feriali dal lunedì al sabato di ogni settimana sportiva (che possono variare a seguito della offerta presentata in sede di gara):

- minimo 20 ore settimanali all'interno della fascia dalle ore 8.00 alle ore 13.00 riservata prioritariamente ad attività curriculari ed extracurriculari delle scuole;
- minimo quattro ore settimanali all'interno della fascia dalle ore 14.00 alle ore 18.00 riservate prioritariamente ad attività amatoriali ed agonistiche delle società sportive iscritte alla FIGC o agli enti di promozione sportiva;



- minimo quattro ore settimanali all'interno della fascia dalle ore 18.00 alle ore 22.00 riservate prioritariamente ad attività amatoriali ed agonistiche delle società sportive iscritte alla FIGC o agli enti di promozione sportiva;

Le ore nelle fasce riservate sono assegnate dall' Amministrazione Comunale ,sulla base dei criteri fissati per le concessioni temporanee annuali,mentre sarà cura del concessionario controllare l 'effettivo utilizzo , comunicando all' Amministrazione,ai fini della pronuncia di decadenza , il mancato utilizzo non giustificato degli impianti per n .tre volte consecutive

4. Il "Concessionario" riconosce e si obbliga:

a) a prestare la propria collaborazione, tecnica ed organizzativa, per iniziative adatte a promuovere gli sport e le manifestazioni che il Comune di Reggio Calabria o altri enti proporranno di attuare nell'impianti del complesso, in accordo con lo stesso Concessionario;

b) consentire l'uso della struttura da parte delle scuole, secondo tempi e modi concordati;

c) a riconoscere una riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate, oltre che dal Comune, dal CONI e dal competente Ufficio Provinciale Scolastico (ex Provveditorato agli Studi);

d) a concedere l'uso degli impianti per iniziative o attività organizzate dai privati per i giorni o fasce orarie liberi da impegni, in base alle tariffe stabilite secondo la disciplina di cui all'art. 15.

-Art. 14-

Previsioni inerenti alla sicurezza

1. Il "Concessionario" s'impegna ad osservare la normativa di legge e nonché quella regolamentare relativa alla sicurezza.

2. In particolare, è a carico del "Concessionario" l'obbligo di accollarsi tutti gli oneri ed i relativi costi e rischi attinenti l'adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla restante normativa tempo per tempo vigente in materia.

3. Sono inoltre a carico del Concessionario gli obblighi e le responsabilità scaturenti dal rispetto delle norme previste dal D.M. Interni del 18.3.1996, con particolare riguardo al mantenimento delle condizioni di sicurezza con la redazione di un apposito piano da adeguare ed aggiornare periodicamente, in base alle prescrizioni contenute nella detta normativa.

4. Resta altresì ad intero carico del Concessionario la responsabilità di quanto potrà verificarsi durante le manifestazioni sportive ed extrasportive programmate, con l'obbligo di provvedere all'attuazione degli adempimenti prescritti nel piano per il mantenimento della sicurezza predisposto dallo stesso Concessionario a propria cura e spese, il quale riconosce l'estraneità del Comune da qualsiasi evento dannoso che potrebbe conseguire in caso di mancata redazione o d'inottemperanza.

5. Il servizio di pronto soccorso e antincendio durante le manifestazioni organizzate dal "Concessionario" sarà organizzato e svolto secondo le normative in vigore, a cura e spese del medesimo concessionario. In particolare, è fatto obbligo al "Concessionario" di attrezzare e gestire i presidi sanitari esistenti all'interno degli impianti con idoneo personale medico e paramedico, nonché con mezzi mobili di pronto soccorso attrezzati anche per la rianimazione.



6. Il "Concessionario" resta obbligato ad osservare, durante le manifestazioni da esso organizzate, il limite massimo di capienza dell'impianti sportivi che sarà stabilito nel certificato di agibilità ovvero in altri atti equipollenti.

-Art. 15-

Tariffe per l'uso degli impianti

1. Ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi, per l'uso delle strutture del Impianti Sportivi è dovuto al Concessionario, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base delle proposte formulate dal Concessionario entro il mese di luglio di ogni anno e valutate dalla Commissione di cui all'art. 16. In mancanza di variazioni, s'intendono confermate le tariffe vigenti nell'anno precedente. Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di deposito della proposta tariffaria al Comune, senza che sia intervenuta l'approvazione formale ovvero una motivata richiesta di modifica, la proposta s'intende tacitamente approvata.

2. Le tariffe, comprensive di IVA, sono stabilite in misura fissa a prestazione (oraria, giornaliera, ecc.) ovvero con formule di abbonamento per periodi (settimanali, mensili, trimestrali, annuali, ecc) .

3. Nella formulazione delle tariffe dovranno essere previste forme di abbonamento agevolate per le seguenti categorie d'utenti: Scuole; Enti; Associazioni e società sportive; Dipendenti comunali e Disabili, Anziani e Famiglie, in favore dei quali si applicherà la disciplina di cui appresso (fatte salve le varianti migliorative offerte in sede di gara).

3.A) per le scuole - materne, elementari, medie e superiori – l'ingresso nelle fasce loro riservate è gratuito. In caso di richiesta di affiancamento di un istruttore, la tariffa a lezione e per persona non può essere superiore a 2,00 euro (nell'offerta di gara andrà indicata un'eventuale percentuale di sconto rispetto a detta tariffa). Le modalità di fruizione potranno anche essere determinate in un progetto presentato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e/o dal CONI.

3.B) per gli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, fatte salve la tariffa oraria ,giornaliera ,gli importi orari degli abbonamenti mensili e annuali nelle ore riservate, iscritte al Registro Nazionale CONI, sulla base di una convenzione stipulata con il Concessionario, si applicherà:

- dalle ore 9'00 alle ore 13'00, uno sconto minimo del 20% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 14'00 alle ore 18'00 uno sconto minimo del 15% sulle tariffe orarie ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 18'00 alle ore 22'00 uno sconto minimo del 10% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno.

3.C) per i dipendenti comunali ed i loro parenti (intendendo per tali quelli inseriti nel nucleo familiare sino a un massimo di 3 persone), si applicherà:

- dalle ore 9'00 alle ore 13'00, uno sconto minimo del 20% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 14'00 alle ore 18'00 uno sconto minimo del 15% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 18'00 alle ore 22'00 uno sconto minimo del 10% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno.

3.D) per i disabili (singoli o società aderenti al CIP) si applicherà:



- dalle ore 9'00 alle ore 13'00, uno sconto minimo del 20% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 14'00 alle ore 18'00 uno sconto minimo del 15% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno;
- dalle ore 18'00 alle ore 22'00 uno sconto minimo del 10% sulle tariffe ordinarie vigenti anno per anno.

3.E) per le persone oltre i 60 anni di età, uno sconto non inferiore al 15% delle tariffe ordinarie;

3.F) per nuclei familiari di almeno tre utenti, uno sconto non inferiore al 10% delle tariffe ordinarie.

4. Il "Concessionario", per ciascuna manifestazione organizzata, si obbliga a riservare ai dipendenti comunali formule di accesso e pagamento agevolato.

5. Le tariffe devono essere determinate in modo da garantire la copertura percentuale dei costi di gestione nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli enti locali. Nei costi devono essere comprese, oltre che le spese per il personale e per la manutenzione, anche quelle sostenute per la copertura assicurativa degli impianti e le altre voci stabilite dalla richiamata normativa contabile.

6. In ogni caso, nell'elaborare le tariffe da proporre annualmente alla Giunta Comunale, il Concessionario dovrà tener conto dei seguenti vincoli, in ordine di priorità:

6.1) determinazione d'importi non maggiori di quelli applicati dal CONI mediamente in campo nazionale per impianti analoghi;

6.2) in mancanza di riferimenti di cui al punto precedente, determinazione d'importi non superiori a quelli applicati mediamente in impianti analoghi siti nel territorio comunale;

6.3) in mancanza di riferimenti di cui ai punti precedenti, determinazione d'importi non superiori a quelli applicati mediamente in impianti analoghi siti nel territorio regionale;

6.4) in mancanza di riferimenti di cui ai punti precedenti, determinazione d'importi non superiori a quelli applicati mediamente in impianti analoghi siti nel territorio nazionale.

7. La Giunta, nel deliberare annualmente le tariffe, valutata preliminarmente la congruità della proposta sulla base dei suddetti criteri e vincoli, potrà disporre l'eventuale riduzione delle tariffe proposte dal Concessionario, per particolari esigenze d'interesse pubblico, assumendone a carico del Comune la differenza, anche mediante detrazione dal canone annuale di cui all'art. 6, comma 1.

-Art. 16-

Sorveglianza sul rispetto della convenzione

1. Il "Comune" si riserva il diritto di controllare che l'utilizzo e la gestione degli impianti avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate nella presente convenzione, secondo le norme di legge e della buona tecnica, sia per quanto concerne l'aspetto amministrativo che tecnico, nonché rispettando criteri di efficacia e di efficienza. In particolare, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi, il Concessionario, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione degli impianti, si obbliga a fornire annualmente al Dirigente dell'unità organizzativa competente:

a) il nominativo del Responsabile degli impianti di cui all'art. 9, comma 5, entro il termine di settembre di ogni anno (se variato rispetto a quello dell'anno precedente);

b) una relazione, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), comprendente la rendicontazione a consuntivo della manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nell'anno



precedente in conformità al programma di cui all'art. 10, comma 4, e degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria (imprevisti) eventualmente effettuati;

c) entro la stessa data di cui alla lett. a) dovrà essere presentata copia del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché una relazione sull'attività svolta nel detto periodo, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianti.

2. I compiti di controllo sull'andamento e sulla funzionalità della presente concessione, saranno assicurati da una Commissione di Controllo composta da tre rappresentanti, nominati nel modo seguente:

2.1 un rappresentante nominato dal "Comune";

2.2 un rappresentante nominato dal "Concessionario";

2.3 un esperto designato dal Presidente del CONI Provinciale di Reggio Calabria.

3. La Commissione è presieduta dal rappresentante nominato dal Comune.

4. La Commissione:

a) confronta, nell'ambito del programma delle manutenzioni di cui all'art. 10, comma 4, la corrispondenza tra l'attività manutentiva programmata con l'attività effettivamente svolta;

b) verifica che l'impianti sia tenuto in stato di perfetta manutenzione e conservazione;

c) prescrive gli interventi da effettuarsi per eliminare le carenze riscontrate,

d) verifica ed analizza i risultati in ordine al rispetto degli obblighi previsti nella convenzione;

e) verifica in generale il corretto andamento della gestione ed il rispetto del piano di autocontrollo;

f) verifica il rispetto del piano tariffario e dell'effettivo utilizzo da parte delle associazioni /federazioni degli impianti nelle ore riservate

g) verifica il rispetto delle norme in materia infortunistica e di pubblica sicurezza;

h) verifica il regolare funzionamento delle attrezzature e della loro manutenzione;

i) formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi, il "Concessionario" dovrà prestarsi a quelle visite e rilievi che i componenti della Commissione o i suoi incaricati dovessero compiere in qualsiasi momento, nell'esercizio di tale controllo. Inoltre, il Dirigente del Settore competente del Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, ulteriori verifiche sugli impianti con diritto di ispezione dei documenti riguardanti la corretta applicazione delle norme contenute nella presente convenzione, riferendone dell'esito alla Commissione.

6. Resta inteso che gli interventi di controllo si svolgeranno in contraddittorio con incaricati del Concessionario.

7. L'accesso dovrà possibilmente avvenire con modalità che non determinino la sospensione delle normali attività nell'impianti.

8. Il "Concessionario" dovrà conformarsi alle prescrizioni della Commissione entro il termine da essa assegnato, di regola non superiore a 8 giorni.

9. In caso di inerzia, il "Comune" eseguirà in proprio gli interventi, con diritto di rivalsa nei confronti del "Concessionario", salva la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 18.

10. Gli oneri nascenti per le spese di funzionamento della Commissione, non superiori a quelli previsti per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sono a carico del Concessionario.



11. Il "Comune", inoltre, per ogni adempimento derivante dall'osservanza della normativa in materia di ordine pubblico, tutela sanitaria e fiscale, si riserva la facoltà di poter eseguire in ogni momento verifiche e controlli, trattenendosi all'interno della struttura per il tempo necessario all'espletamento dell'attività ispettiva. Si applica in tal caso il precedente comma 6.

12. Ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi, il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme del citato Regolamento. Il Concessionario ha il dovere di vigilare e di far rispettare le norme dello stesso Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento ed alla conservazione dell'impianti o all'attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadranno sempre ed esclusivamente sul concessionario.

-Art. 17-

Divieto di sub-concessione

1. La presente concessione, salvo quanto appresso disposto, non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo dal "Concessionario" ad altro soggetto, neppure con rapporto di sub-concessione, sotto pena di risoluzione di diritto.

2. Il divieto di cui al comma precedente non comprende la possibilità che la gestione dei servizi, dei diritti, delle attività e di tutto quanto strettamente connesso con l'utilizzazione degli impianti, sia affidata a soggetti terzi, di provata professionalità, scelti dal concessionario con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia.

-Art. 18-

Risoluzione della concessione

1. L'inadempimento del "Concessionario", anche se riferito ad uno soltanto degli obblighi nascenti a suo carico dalla presente convenzione e dalle norme di legge e di regolamento dallo stesso richiamate o cui lo stesso fa rinvio, accertato in contraddittorio con le modalità di cui all'articolo seguente, legittima il Comune ad avere per risolta la presente convenzione, se l'inadempimento stesso ha una notevole importanza, avuto riguardo allo scopo che il Comune intende perseguire a mezzo della stessa convenzione, ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Resta salva in ogni caso l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito.

2. La concessione potrà altresì essere revocata in caso di scioglimento della società concessionaria o qualora la stessa venga sottoposta a procedure concorsuali, senza che tale revoca comporti diritto alcuno di risarcimento a favore del concessionario.

3. Infine, la presente convenzione potrà essere risolta dal Comune, con atto del Dirigente dell'unità organizzativa competente, in tutte le altre ipotesi previste dalla stessa convenzione e dal regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi e, in particolare, quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianti è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardo superiore a tre mesi;



- c) la manutenzione, nonché gli interventi di messa in sicurezza, a carico del concessionario, non sono effettuati o sono ritardati ovvero comunque le tecniche utilizzate possono recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- d) venga meno, in capo al Concessionario, il requisito dell'iscrizione al Registro Nazionale del CONI.

4. La mancata realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di competenza del Comune ai sensi del 1° comma dell'art. 12, entro i termini ordinariamente occorrenti per l'esecuzione degli stessi, accertata in contraddittorio con le modalità di cui all'articolo seguente, legittima il Concessionario ad avere per risolta la presente convenzione, se l'inadempimento stesso ha una notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dello stesso, ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Resta salva in ogni caso l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del solo danno emergente eventualmente patito, con l'esclusione di ogni altro maggior danno o indennità.

-Art. 19-

Inadempimenti – diffide

1. I contraenti si impegnano, qualora una delle parti non ottemperasse agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione e/o alle disposizioni di legge o regolamento in materia, ad intimare alla parte inadempiente formale diffida, tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma o fax, in cui devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

2. La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.

3. Ove la parte inadempiente abbia fatto pervenire all'altra entro i termini le proprie controdeduzioni giustificative avverso le contestazioni ad essa notificate e queste non siano state accolte, ovvero trascorsi inutilmente i trenta giorni di cui al precedente comma, è facoltà del diffidente di chiedere l'intervento della Commissione di cui all'art. 16 cui devolvere il giudizio sulla questione.

4. Sui fatti in contestazione la Commissione, se adita, decide accertando la sussistenza o meno del presunto inadempimento e notificando alle parti il relativo provvedimento entro il termine di 30 giorni successivi alla richiesta d'intervento.

5. Le decisioni della Commissione non sono vincolanti per le parti, restando impregiudicato il ricorso al giudice ordinario.

6. La Commissione non potrà comunque determinare autonomamente la risoluzione della presente convenzione, restando tale determinazione rimessa al provvedimento del competente organo comunale o alla volontà del Concessionario.

-Art. 20-

Cauzioni a carico del Concessionario

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi della presente convenzione, il "Concessionario", all'atto della stipula, dovrà consegnare al "Comune" una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, stipulata a "prima richiesta", degli importi di € 20.000,00 (euro ventimila) annui per tutto l'arco di durata della convenzione. La suddetta cauzione sarà restituita al termine della durata della convenzione, a seguito della sottoscrizione del verbale di restituzione dell'importo dalla "Comune" al "Concessionario".



è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui il "Comune" si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività in convenzione.

2. Il "Concessionario", all'atto della stipula della presente convezione, dovrà stipulare una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00, con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati agli impianti ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianti, nonché a terzi ed a cose di terzi, anche derivanti da incendio o atti vandalici, comunque connessi in relazione a tutte le attività costituenti oggetto della concessione.

-Art. 21-

Spese contrattuali

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sua registrazione, trascrizione e quant'altro di diritto sono a carico del "Concessionario".

-Art. 22-

Rinvio a altre disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione in materia di concessioni di beni pubblici, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.



è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui il "Comune" si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività in convenzione.

2. Il "Concessionario", all'atto della stipula della presente convezione, dovrà stipulare una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00, con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati agli impianti ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianti, nonché a terzi ed a cose di terzi, anche derivanti da incendio o atti vandalici, comunque connessi in relazione a tutte le attività costituenti oggetto della concessione.

-Art. 21-

Spese contrattuali

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sua registrazione, trascrizione e quant'altro di diritto sono a carico del "Concessionario".

-Art. 22-

Rinvio a altre disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione in materia di concessioni di beni pubblici, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.





CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Settore Politiche per lo Sport

Costi: Impianto Sportivo Polivalente "Concessa"

Personale: Costi per custodia e pulizia al lordo € 16.000;

Manutenzione ordinaria e Beni di Consumo: € 3.000;

Spese di manutenzione straordinaria:

L'impianto Sportivo Polivalente (calcetto, minibasket e bocce) sito in località Concessa, in atto non è utilizzato e/o adoperato da nessuna Società Sportiva praticante, in quanto è stato fatto oggetto di atti vandalici da parte di ignoti

Spese di manutenzione straordinaria ed altri interventi:

1. Rifacimento del manto plastico del campo di gioco adibito a minibasket ;
2. Realizzazione della recinzione del campetto adibito a minibasket;
3. Ripristino del manto e/o rivestimento campo di bocce;
4. Verifica generale del campetto di calcio;
5. Verifica dell'impianto di illuminazione esterna (canalizzazione, pali e punti luce);
6. Sostituzione degli infissi esterni ed interni comprendenti di vetri, di maniglione antipanico, dei servizi igienico sanitari, dell'impianto elettrico e ad una verifica dell'impianto idrico;
7. Verifica dello scarico fognario;
8. Pitturazione dei vani interni ed esterna dell'unico corpo di fabbrica esistente;
9. Posa in opera del nastro antiscivolo nei gradini della scala circolare ubicata esternamente al corpo di fabbrica, sostituzione dei vetri rotti;
10. Sostituzione canalina raccolta di acque piovane e sistemazione pluviali;
11. Ripristino dei cancelli esistenti (carrabile e pedonale) e verifica dell'intera recinzione preesistente;
12. Ripristino dei percorsi interni (previo inserimento della pavimentazione antiscivolo) ubicati all'interno dell'area dell'impianto sportivo;
13. Pulizia dell'intero Impianto Sportivo comprendente del trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

Totale opere edili € 50.000 (da verificare successivamente con un puntuale computo metrico estimativo).

Costi gestioni e utenza elettrica: € 3.000 circa;



Costi: Informazioni sull'Impianto Sportivo Calcio "Catona"

Personale: Costi per custodia (1 custode) e pulizia (14 mensilità) al lordo € 32.000;

Manutenzione ordinaria e Beni di Consumo: € 3.000;

Spese di manutenzione straordinaria:

Spese di manutenzione straordinaria ed altri interventi:

1. Ripristino della recinzione, dove necessita e verifica dei cancelli (carrabili e pedonale);
2. Ripristino della rampa e dei gradoni di accesso al campo con l'inserimento del nastro antiscivolo nei gradoni e del corrimano;
3. Pitturazione esterna ed interna dell'edificio adibito a ufficio, spogliatoi e depositi e del vano caldaia;
4. il ripristino degli infissi interni e dei servizi igienico sanitari degli spogliatoi;
5. Verifica dell'impianto elettrico e caldaie;
6. L'adeguamento degli infissi esterni ed interni del corpo di fabbrica adibito a biglietteria;
7. Pitturazione e/o colorazione esterna ed interna della biglietteria;
8. Verifica dell'impianto elettrico compreso il pannello punti luci esterne;
9. Verifica per il ripristino della tribuna e dei depositi situati all'interno dell'organismo edilizio (dove necessita), comprendente di nastro antiscivolo e dei corrimano;
10. Pitturazione e/o colorazione della tribuna e depositi;
11. Verifica con adeguamento dell'area pavimentata;
12. Ripristino dei percorsi interni (previo inserimento della pavimentazione antiscivolo) ubicati all'interno dell'area dell'impianto sportivo;
13. Posa in opera lato mare di rete di protezione
14. Pulizia dell'intero Impianto Sportivo comprendente del trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

Totale opere edili stimate a corpo in € 20.000 (da verificare successivamente con un puntuale computo metrico estimativo).

Costi gestioni e utenza elettrica: € 3.000;

